

TAR Roma 04/09/1999 n. 2714

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La previsione contenuta nell'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. (aggiunto dall'art. 7 D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito dalla L. 2 giugno 1995 n. 216), secondo la quale le offerte relative a gare d'appalto di lavori pari o superiori a 5 milioni di ecu da aggiudicarsi al prezzo più basso devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, ha l'evidente scopo di accelerare il procedimento di valutazione della presunta anomalia, consentendo un giudizio pressoché contestuale all'esame delle offerte, senza che con ciò sia perpetrata alcuna violazione del principio del contraddittorio, non risultando violato neppure l'art. 30 della direttiva Cons. C.E.E. n. 93/37.